

Sentenza: 16 aprile 2019, n. 128

Materia: tributi

Parametri invocati: art. 117, commi II, lett. e), della Costituzione; d.lgs. 446/1997, quale norma interposta

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettenti: Commissione Tributaria Provinciale di Padova e Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Oggetto: art. 1, comma 6, L. Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35; art. 5, comma 1, L. Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 e correlativa statuizione della Tabella A; art. 7, comma 1, L. Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

La CTP di Padova e la CTR del Lazio si sono trovate, evidentemente per ragioni di competenza territoriale legate alla sede legale di banche che operano nelle diverse regioni italiane, a dover applicare le normative regionali di Marche, Lazio e Sicilia indicate in epigrafe.

Tali normative stabilivano un'aliquota speciale IRAP per le imprese assicurative e gli istituti di credito superiore a quella fissata dalla legge statale, che, a termini del decreto legislativo 446/1997, è pari al 4,75 per cento. La medesima normativa statale fissa nel 4,25 per cento l'aliquota ordinaria, riferibile alla generalità dei settori produttivi. Alle regioni è accordata la facoltà di variare fino ad un massimo di un punto percentuale l'aliquota ordinaria.

La Corte, ricostruita come riferita alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 (lett. e)) della Costituzione la disciplina dell'Irap, nonostante il *nomen* di Imposta Regionale (sentenza 177/2014), statuisce, in linea con i propri precedenti (sentenza 357/2010), che la potestà legislativa regionale in questo ambito va considerata limitata alle facoltà di modulazione delle aliquote riconosciute dalla legge statale: come detto si tratta di una possibile variazione in aumento o in diminuzione di un punto, ma riferibile alla sola aliquota ordinaria, con esclusione di quella speciale, applicabile ad imprese assicurative o bancarie.

I limiti così delineati si impongono, secondo i giudici costituzionali, anche alla Regione Siciliana; la questione è risolta con semplice richiamo alle sentenze 152/2018, 138/1999 e 111/1999, che avevano sviscerato la problematica.

Tanto premesso, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

In una digressione, la pronuncia si preoccupa di precisare che, essendosi verificato l'esercizio di un potere legislativo (regionale) non previsto dalla legge statale, non può applicarsi la "sanatoria" prevista dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) per i casi di disposizioni legislative delle regioni in materia di Irap, emanate "in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti dalla normativa statale". La non conformità, a giudizio del giudice delle leggi, presuppone un potere legislativo esistente.